

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 890

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOFFARDI, CONDARCURI e MERIGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1993

Iscrizione del personale dipendente degli Enti di diritto pubblico, parastatali o morali alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 11 aprile 1955, n. 379, articolo 39, aveva consentito agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali e alle regioni di iscrivere il proprio personale alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza.

È evidente la necessità di una omogeneità nei trattamenti pensionistici e di una unificazione della gestione dell'intera materia tra gli enti caratterizzati dallo stesso assetto giuridico.

L'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, ha posto un termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa alla possibilità di adottare le relative deliberazioni.

Tale termine, finalizzato a ragioni di bilancio più che a ragioni di principio, fu peraltro soppresso dall'articolo 19 del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11.

Ha inizio da tale data un susseguirsi di decreti-legge e di decadenza degli stessi, per mancata conversione.

Il decreto-legge n. 11 del 1992 quindi decade e la norma in questione viene reiterata nell'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233.

La mancata conversione di questo e la sua decadenza provocano il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289 che, a sua volta, decade e viene sostituito da un ennesimo decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342.

Quest'ultimo però omette di riportare la norma contenuta nei decreti-legge precedenti e non reca alcuna previsione che faccia salvi gli effetti e i rapporti giuridici determinati dai precedenti decreti-legge.

Recentemente anche il decreto-legge n. 342 del 1992 è decaduto e il decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, pur riproponendo in parte i precedenti decreti-legge, non ha definito nulla circa la norma che interessa al presente provvedimento né alla questione di retroattività citata.

Per tutto quanto esposto resta valido il termine di sei mesi, dalla data di pubblicazione della legge n. 274 del 1991, cioè entro il 26 febbraio 1992, in cui gli enti interessati possono iscrivere il personale dipendente alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza.

Si crea così, tra l'altro, una evidente situazione di disparità dei cittadini, anche alla luce dell'articolo 77 della Costituzione, secondo capoverso.

Occorre riaprire i termini previsti dalla legge n. 274 dell'8 agosto 1991, articolo 5, comma 7, o, almeno, far salvi gli effetti degli atti compiuti sotto il regime dei decreti-legge, non convertiti in tempo, n. 11 del 1992, n. 233 del 1992, n. 289 del 1992 e n. 382 del 1992.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è abrogato. Rimane ferma la possibilità, per gli enti di diritto pubblico, gli enti parastatali e gli enti morali, di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Art. 2.

1. Il Governo dispone annualmente, sulla base delle domande pervenute dagli enti di diritto pubblico, parastatali o morali, che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, i provvedimenti di trasferimento del personale dipendente interessato da un ente di gestione a un altro.

Art. 3.

1. Gli Istituti previdenziali che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, provvedono, contestualmente al trasferimento dell'iscrizione del personale dipendente degli enti che ne hanno fatto domanda, a trasferire l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi.

2. Eventuali eccedenze positive o negative vengono immediatamente saldate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tra i soggetti interessati.